

Roma, 02/01/2022

PROT. N. 2/DV/nm

Ai Presidenti AIC Convenzionate

Alle Società di Servizi Convenzionate

Ai Professionisti Convenzionati

e p.c. Agli Incaricati CAF

**Circolare n. 02/2022**

**LORO SEDI**

## **Oggetto: Assegno Unico INPS**

Carissimi,

Nella Gazzetta Ufficiale di ieri è stato pubblicato il DLgs. n. 230/2021, attuativo dell'assegno unico e universale per figli a carico, introdotto con la L. 46/2021 che ne ha dettato i principi generali. L'introduzione della misura, che potrà essere richiesta all'INPS a partire dal **1° gennaio 2022** e sarà erogata dal 1° marzo 2022, porterà con sé l'abrogazione di alcuni istituti.

Nel dettaglio, dal 1° gennaio verranno meno il premio alla nascita, il Fondo di sostegno alla natalità di cui all'art. 1 commi 353 e 348-349 della L. 232/2016 e, in assenza di specifiche indicazioni nel DLgs. attuativo, l'assegno di natalità (c.d. "bonus bebè") exart. 1 comma 125 della L. 190/2014. Dal **1° marzo 2022** verranno meno invece:

- l'assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori (art. 65 della L. 448/1998);
- le detrazioni fiscali previste dall'art. 12 comma 1 lett. c) e 1-bis) del TUIR;
- l'assegno per il nucleo familiare (art. 2 del DL 69/1988) e gli assegni familiari previsti dal DPR 797/1955;
- l'assegno "ponte" introdotto dal DL 79/2021, la cui scadenza inizialmente fissata al 31 dicembre 2021 viene dunque prorogata al 28 febbraio 2021.

L'accesso alla misura è assicurato a tutti i nuclei familiari per ogni figlio a carico, secondo criteri di universalità e progressività, e viene riconosciuto:

- per ogni figlio minore a carico e, per i nuovi nati, a decorrere dal 7° mese di gravidanza;
- per ciascun figlio maggiorenne a carico, fino al compimento dei **21 anni** di età, per il quale ricorra una delle seguenti condizioni: frequenti un corso di formazione scolastica o professionale ovvero un corso di laurea; svolga un tirocinio o un'attività lavorativa limitata con reddito complessivo inferiore a un determinato importo annuale; sia registrato come disoccupato e in cerca di lavoro presso un centro per l'impiego o un'agenzia per il lavoro o svolga il servizio civile universale;
- per ciascun figlio con disabilità a carico, con una modulazione dell'importo in relazione all'età e al grado di disabilità.

Inoltre, ricalcando la L. 46/2021, l'art. 3 del DLgs. in esame impone anche il possesso, da parte del soggetto richiedente, dei requisiti concernenti profili di **cittadinanza**, residenza e soggiorno, ossia: essere cittadino italiano o di uno Stato membro Ue, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, o essere cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea in possesso del permesso di soggiorno Ue per soggiornanti di lungo periodo o del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca, di durata almeno annuale; essere soggetto al pagamento dell'imposta sul reddito in Italia; essere residente e domiciliato, insieme con i figli a carico, in Italia per la durata del beneficio; essere stato o essere residente in Italia per almeno due anni, anche non continuativi, o essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato, o a tempo determinato di durata almeno semestrale.

La somma riconosciuta varia in base alla situazione economica del nucleo familiare come determinata dall'ISEE e dalle sue componenti, tenendo conto dell'età dei figli a carico. L'importo mensile è definito dalla Tabella allegata al DLgs. attuativo, con un importo base, per ciascun figlio minore, pari a **175 euro**, che spettano in misura piena per un ISEE pari o inferiore a 15.000 euro e si riducono gradualmente fino a 50 euro per i nuclei familiari con ISEE pari o superiore a 40.000 euro. Invece, per ciascun figlio maggiorenne fino al compimento del 21° anno di età l'importo base è pari a 85 euro mensili per i nuclei familiari con un ISEE pari o inferiore a 15.000 euro, importo che scende a 25 euro mensili per i nuclei familiari con ISEE pari o superiore a 40.000 euro.

Vengono inoltre previste **maggiorazioni** degli importi in caso di figli successivi al secondo, qualora l'assegno venga erogato in favore di madri minori di 21 anni e per ciascun figlio con disabilità, con una maggiorazione graduata secondo le classificazioni della condizione di disabilità. A queste, già previste dalla L. 46/2021, il DLgs. aggiunge una maggiorazione pari a **30 euro** mensili (riducibili in base all'ISEE, fino ad annullarsi) per ciascun figlio minore nel caso in cui entrambi i genitori siano titolari di reddito da lavoro, una maggiorazione forfetaria, dall'anno 2022, per i nuclei familiari con 4 o più figli, pari a **100 euro** per il nucleo e una maggiorazione transitoria per le prime tre annualità per i nuclei familiari con ISEE non superiore a 25.000 euro.

Come anticipato, la domanda dovrà essere presentata all'INPS, che dovrebbe rilasciare a giorni la **procedura per l'invio** delle istanze con specifiche istruzioni. Si ricorda che, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. g) della L. 46/2021, l'assegno sarà concesso sotto forma di credito d'imposta o come erogazione mensile di una somma in denaro; in tale ultimo caso, qualora il nucleo familiare sia titolare di **reddito di cittadinanza**, l'assegno sarà corrisposto congiuntamente a quest'ultimo (con cui è compatibile), mediante la carta elettronica Rdc, secondo le indicazioni dettate dall'art. 7 del DLgs. in esame.

**La Direzione Nazionale resta a disposizione per ogni ulteriore chiarimento**